DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 15

Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.

Versione in vigore dal 9 luglio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale
Estremi	Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Titolo	III — Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-15-unita-di-conto-per-le-negoziazioni-sui-mercati-regolamentati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it